II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 giugno 1968

relativa all'aumento del volume del contingente tariffario concesso alla Repubblica federale di Germania per i vini rossi naturali, di uve fresche, destinati al taglio (voce ex 22.05 B)

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(68/331/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

viste le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 25, paragrafi 3 e 4,

vista la decisione del 12 gennaio 1967 [1] che concede alla Repubblica federale di Germania, per il periodo 1° dicembre 1966 — 30 novembre 1967, un contingente tariffario di 50.000 ettolitri, ai dazi di 6,94 unità di conto, 7,84 unità di conto e 9,19 unità di conto per ettolitro secondo la gradazione alcolica, per i vini rossi naturali di uve fresche, destinati a un genere di taglio da effettuare nelle condizioni fissate nella suddetta decisione, appartenenti alle voci ex 22.05 B I b), ex 22.05 B II b) ed ex 22.05 B III b) 2, della tariffa doganale comune,

vista la lettera del 14 agosto 1967 con cui la Repubblica federale di Germania ha chiesto che il volume del contingente tariffario di cui sopra venga portato da 50.000 ettolitri a 70.000 ettolitri,

considerando che i dati statistici disponibili sono i seguenti :

(In ettolitri)

	1962	1963	1964	1965	1966	1967
Importazioni in provenienza						
— dalla CEE	2.148	—	259	988	153	—
— dai paesi terzi	126.554	109.679	131.058	141.985	127.845	98.178
di cui Algeria	—	—	—	—	13.349	35.657
Esportazioni totali	NN					
Produzione	NN					

Periodo dal 1°. 12. 1966 al 30. 11. 1967

Importazioni totali :	97.108 ettolitri
— dalla CEE :	59 ettolitri
— dai paesi terzi :	63.699 ettolitri
— dall'Algeria :	33.350 ettolitri

[1] GU n. 21 del 2. 2. 1967, pag. 334/67.

considerando che, al momento della concessione del contingente tariffario per il periodo dal 1° dicembre 1966 al 30 novembre 1967, i fabbisogni totali di vini rossi da taglio sono stati valutati dalla Commissione a circa 60.000 ettolitri per la campagna 1966/1967 ; che, al fine d'incitare gli utilizzatori tedeschi a ricercare all'interno della Comunità i tipi di vini atti a soddisfare alle pratiche commerciali tedesche, un volume contingentario limitato a 50.000 ettolitri è stato ritenuto il piú adeguato ; che il volume dei vini rossi da taglio di origine estera necessario per il taglio dei vini rossi nazionali del raccolto 1966 è stato estimato dallo Stato membro richiedente, al momento della domanda per l'aumento del contingente, a 70.000 ettolitri ;

considerando che i dati relativi alle importazioni totali per il periodo contingentario di cui trattasi superano di circa 4.000 ettolitri la stima fatta dalla Commissione nella decisione summenzionata del 12 gennaio 1967 ; che occorre infatti escludere da tali importazioni quelle effettuate in provenienza dall'Algeria, a dazio preferenziale ; che la Commissione ha ricordato in tale decisione che alcune quantità di vini rossi da taglio dei tipi che formano oggetto di detta decisione esistevano nella Comunità ; che i volumi contingentari chiesti nel corso degli anni precedenti sono sempre stati ridotti al fine d'incitare gli utilizzatori tedeschi a rifornirsi con priorità all'interno della Comunità ; che tali sforzi non hanno praticamente portato ad alcun risultato positivo ; che, infatti, le importazioni tedesche in provenienza dagli altri Stati membri, già molto ridotte, sono in costante ribasso dopo il 1965 ; che, in tali condizioni, è opportuno limitare l'aumento del volume contingentario a 4.000 ettolitri, vale a dire di portarlo da 50.000 ettolitri a 54.000 ettolitri,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Il contingente tariffario ai dazi di 6,94 unità di conto, 7,84 unità di conto e 9,19 unità di conto per ettolitro secondo la gradazione alcolica concessa alla Repubblica federale di Germania per il periodo 1° dicembre 1966 — 30 novembre 1967, per le sue importazioni in provenienza dai paesi terzi di vini rossi naturali di uve fresche, delle voci ex 22.05 B I b), ex 22.05 B II b) e ex 22.05 B III b) 2 della tariffa doganale comune, è portato da 50.000 a 54.000 ettolitri.

Articolo 2

Rimangono immutate le altre disposizioni della decisione del 12 gennaio 1967.

Articolo 3

La presente decisione è destinata alla Repubblica federale di Germania.

Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 1968.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY